



COMUNE DI BUCCIANO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Via Paoli n. 1 - 82010 Bucciano (BN)
Tel. 0823 / 712742 - Fax 0823 / 714312
www.comune.bucciano.bn.it PEC: protocollo.bucciano@asmepec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Ai Signori Sindaci della Provincia di Benevento
Sedi

Al Coordinatore dell'Ambito distrettuale Sannita
Sede
protocollo@pec.enteidricocampano.it

p.c. al presidente dell'Ente Idrico Campano
prof. Luca Mascolo
Sede
protocollo@pec.enteidricocampano.it

Oggetto: Affidamento servizio idrico integrato. Costituzione società mista Sannio Acque Srl.
Considerazioni.

In riferimento all'oggetto, al metodo e alle forme in cui gli enti preposti sono pervenuti alla determinazione di costituire una società pubblico-privata per la gestione del servizio idrico integrato nel distretto sannita, ferme restando le attribuzioni e competenze degli organi a vario titolo coinvolti, mi preme stigmatizzare l'assoluta mancanza di informazione e consultazione delle comunità locali - sia preventivi che in corso d'opera - ovvero degli attori comprimari di un processo complesso che investe una materia e un bene, l'acqua pubblica, che deve svolgersi con tutte le garanzie e tutele e non può tollerare sottovalutazioni, approssimazione, mancanza di seria programmazione strategica e operativa.

I Comuni e le comunità locali, nell'intera vicenda, sono, invece, stati dal principio relegati a comparse di un film già scritto, quando invece gli spetta un ruolo di primo piano in una scelta fondamentale per i territori.

Ma i nodi sono venuti al pettine e ora che i Comuni ovviamente sono stati chiamati, anzi addirittura diffidati, ad intervenire, le lacune di una regia opaca sono emerse in modo fragoroso.

In questi giorni, infatti, è stata recapitata ai Comuni una nota di codesto Ambito distrettuale, con allegati uno schema di delibera e di Statuto della costituenda società, che destano forti perplessità, difficilmente superabili anche con un atto di credo.

La costituzione di nuove società pubbliche o l'acquisto di partecipazioni societarie da parte delle pubbliche amministrazioni sono disciplinate, in via generale, dal Decreto Legislativo n. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; **in particolare l'art. 5 del Testo Unico detta una serie di obblighi, oneri e adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni per poter validamente e legittimamente deliberare in materia.**

Di questo e di altro non v'è traccia nello schema di delibera e nel procedimento sotteso che, pertanto, si presentano palesemente viziati esponendo i Consigli comunali al rischio concreto di adottare un atto illegittimo, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Finora che si è fatto? e ora che il cerino brucia lo si getta nelle mani dei Comuni? Perché, come fatto da altri distretti, non è stato prima stabilito e osservato un cronoprogramma sostenibile

che prevedesse una congrua e tempestiva informazione e consultazione dei Comuni mettendo i rispettivi consigli comunali in condizioni di agire in sicurezza? Perché ancora prima, come peraltro richiesto dalla legge, non sono state avviate e svolte forme di consultazione pubblica? Perché la decisione è stata presa tra pochi "eletti" senza una minima informazione e senza trasparenza? **Perché nello schema di Statuto si prevedono 5 e non 3 componenti per il Consiglio di Amministrazione?** Perché al socio privato da Statuto sono riservati 2 componenti e in più pure la nomina dell'Amministratore delegato? **Perché da Statuto il Comune di Benevento deve designare il Presidente del Consiglio di Amministrazione?**

Come si vede le domande e gli interrogativi che meritano risposta sono ancora tanti.

Finora si è lasciato passare il tempo? In modo infruttuoso? Pare evidente. La fretta però può fare danni ancor più gravi.

Pertanto, vero è che la gestione del servizio idrico integrato, salvo le deroghe previste dalla legge, deve avvenire obbligatoriamente per ambiti territoriali ottimali e affidato nelle forme previste dalla legislazione comunitaria e italiana, ma è altrettanto vero che le scelte in materia devono venire dal basso e compiersi nel rispetto delle garanzie partecipative che la medesima legislazione impone a tutela dei rilevanti beni e interessi in gioco.

A tal proposito mi sento in dovere di segnalarVi che, proprio per consentire a tutti i Comuni una maggiore partecipazione alle scelte decisionali da assumere con il massimo della ponderazione, quale Senatore della Repubblica ho presentato un emendamento al decreto cosiddetto milleproroghe, all'esame del Senato, per allungare i termini previsti per gli adempimenti dall'art. 14, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge n. 142/2022 e per consentire, ove lo ritengano utile per la collettività, ai Comuni fino a 5.000 abitanti, che gestiscono il servizio direttamente, di continuare a farlo.

Pertanto, è necessario ed opportuno che il tempo perso sia recuperato sanando quanto finora è mancato tenendo conto anche delle disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico integrato e sulle gestioni in economia introdotte dal recente d.lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica approvato dal Governo in attuazione del PNRR ed entrato in vigore il 31.12.2022.

Per concludere Vi invito a non adottare delibere illegittime in violazione della disciplina di settore e dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e carenti di motivazione atteso che ad esempio non danno conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; **inoltre lo schema di atto deliberativo non risulta essere stato sottoposto a forme di consultazione pubblica.**

Inoltre la delibera eventualmente da adottare necessita del **preventivo ed obbligatorio parere dell'organo di revisione economico-finanziario** ai sensi dell'art. 239, comma 2, lettera b), n. 3 del D. Lgs. 267/2000

Nel caso invece vogliate adottare la delibera - e per quei comuni che lo hanno già fatto - Vi invito ad **inviare l'atto deliberativo** di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta **all'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Allego testo emendamento presentato al Senato.

Dalla residenza municipale, li 21 gennaio 2023

Cordiali saluti



Il Sindaco
Avv. Domenico Matera